

Codice DB1416

D.D. 20 aprile 2012, n. 1007

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Issiglio (To) per la realizzazione di interventi di utilizzazione in terreni di proprietà comunale al foglio 7 particella 12 e foglio 8 particella 14.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Comune di Issiglio (To) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. come Comune di Foglizzo , foglio 7 particella 12 e foglio 8 particella 14 in comune di Issiglio, località Valsurda, per una superficie totale complessiva pari a 3.7723 ha

2) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per la realizzazione degli interventi nelle forme di governo a ceduo, dell e prescrizioni previste dal Capitolato d'Oneri in data 17/04/2012 allegato al progetto di taglio e delle prescrizioni dettate nel verbale di istruttoria agli atti, e di seguito riportate:

- il taglio di utilizzazione dovrà garantire una copertura minima residua di almeno il 10 per cento, e rilasciando le matricine a gruppi distribuiti sulla superficie di intervento, o in difetto per soggetti isolati stabili.

(art. 25 comma 2 e 3 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- la scelta delle matricine o riserve deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011;

- l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del Regolamento Forestale;

- nella realizzazione delle via di esbosco temporanee eventualmente necessarie e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto agli artt. 48 e 52 del Regolamento Forestale;

- la chiusura del cantiere forestale dovrà avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale.

3) di prescrivere che al termine degli interventi sia presentato a questo Settore certificato attestante la regolare esecuzione dell'intervento in conformità del progetto approvato e delle presenti prescrizioni, redatto da parte di un tecnico forestale abilitato.

4) Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

5) La presente autorizzazione:

- è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

- è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

6) Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi statali e regionali vigenti .

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini